



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione fallimentare

così composto:

dott. Antonino La Malfa	Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere	Giudice rel.
dott.ssa Caterina Bordo	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. _____),

tra:

_____ ,
rappresentata e difesa dagli Avv.

_____ – proponente

nei confronti

COMMISSARI GIUDIZIALI della procedura di concordato preventivo, Dott.

Ritenuto in fatto.

Premesso:

- che con ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato in data 21.01.2020, la società _____ rappresentando di voler accedere ad un concordato cosiddetto "prenotativo", ha chiesto la concessione del termine previsto dall'art. 161 co. 6 l.f. e si è riservata di provvedere alla presentazione della proposta e del piano;
- che in data 23.11.2020 la società proponente ha provveduto a depositare tempestivamente una "proposta di concordato in continuità aziendale" unitamente ad un "piano industriale di risanamento dell'impresa" e ad una "relazione attestativa ex art. 161 co. 3 e 186 bis co. 2 l.f.";
- che secondo la prospettazione contenuta nella proposta come integrata, il concordato è finalizzato alla realizzazione di un attivo pari ad euro 23.116.345,35 che si reputa sufficiente per soddisfare un passivo concordatario di euro 54.640.256,74 in un arco temporale di 30 mesi dall'omologa secondo il prospetto che segue:

a) pagamento integrale delle spese di giustizia e di procedura e dei crediti in prededuzione;

b) pagamento dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, ex art. 160, secondo comma, l.f. con conseguente degradazione a chirografo della parte eccedente non garantita;

c) pagamento dei creditori chirografari originari e degradati suddivisi in 5 classi:

1) crediti tributari e previdenziali assistiti da privilegio generale mobiliare degradati a chirografo (classe 1), pagamento nella misura del 12,60 % (tali crediti sono oggetto di domanda di "transazione fiscale" ex art. 182 ter l.f.);

2) crediti assistiti da garanzia ipotecaria degradati a chirografo (classe 2), pagamento nella misura del 9,20%;

3) altri crediti assistiti da privilegio generale mobiliare degradati a chirografo (classe 3), pagamento nella misura del 9,20% ;

4) crediti originariamente chirografari (classe 4), pagamento nella misura stimata del 9,20 % (alcuni di questi oggetto di domanda di transazione fiscale e contributiva ex art. 182 ter l.f.);

5) crediti privilegiati dilazionati (classe 5), nessuna percentuale di pagamento.

- che, secondo la proposta ed il piano, l'attivo concordatario dovrebbe ricavarsi nella misura e secondo le seguenti modalità:

- cessione del ramo d'azienda costituito dagli immobili siti in _____ 2 locati
al _____ e dal contratto di property management (con effetti sospensivamente condizionati all'omologa) con affidamento al manager individuato dell'attività gestoria del compendio immobiliare;

- liquidazione degli altri beni non funzionali all'attività d'impresa (beni mobili e immobili non locati, realizzo crediti e partecipazioni in altre imprese);

- l'apporto di €. 1.000.000,00 da parte di un _____, subordinato all'omologa del concordato, a titolo di somma da offrire nella proposta transattiva dell'azione di responsabilità verso amministratori e comunque soggetti che abbiano svolto attività gestoria di diritto e/o di fatto;

- l'apporto a titolo di finanzia esterna di un'ulteriore somma di denaro di €. 3.500.000,00 messa a disposizione sempre dal _____, subordinatamente all'omologa del concordato.

Con decreto in data 9.06.2021 questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società proponente e ha dato le ulteriori disposizioni di cui all'art. 163 l. fall.

Espletati gli adempimenti di cui agli artt. 171 e 172 l. fall., l'adunanza dei creditori si è tenuta in data 22.02.2022 e dopo i venti giorni successivi in data 18.03.2022 è stata depositata la relazione sull'esito del voto sulla proposta concordataria.

In tale relazione i Commissari giudiziali hanno evidenziato che l'11.3.2022 l'Agenzia delle Entrate (i cui crediti sono inseriti nelle classi 1, 3 e 5) aveva manifestato voto contrario all'approvazione depositando parere motivato; che la proposta concordataria risultava approvata dai creditori appartenenti alle classi 2 per €. 10.917.784,95 (100%) e 4 per €. 4.143.217,67 (63,05 %); che la proposta concordataria risultava non approvata dai creditori appartenenti alle classi 1, 3 e 5 e che l'Agenzia delle Entrate rappresentava la maggioranza dei voti nelle classi 1 e 5 (l'Agenzia delle Entrate aveva anche un credito inserito in classe 3, ma in tale classe non rappresenta la maggioranza dei voti) con la conseguenza che la proposta concordataria non era stata approvata per il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate.

Con decreto collegiale in data 14.04.2022 è stata fissata l'udienza per il 25.05.2022, per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale in camera di consiglio ai sensi dell'art. 180, primo e quarto comma l.fall..

Il decreto è stato, a cura della cancelleria, comunicato al pubblico ministero e pubblicato a norma dell'art. 17 l. fall. a cura della società debitrice, notificato al commissario giudiziale.

I commissari giudiziali hanno depositato il motivato parere, ma non si sono costituiti.

La società proponente si è costituita con atto depositato in data 7.06.2022, chiedendo omologarsi il concordato, come proposto.

Nessuno dei creditori né alcun altro interessato ha proposto opposizione.

Il pubblico ministero non è intervenuto.

All'udienza in camera di consiglio sono comparsi la società proponente, la quale ha insistito per l'omologazione del concordato, e i commissari giudiziali, i quali si sono riportati al loro parere.

Considerato in diritto.

Dall'esposizione in fatto emerge che la procedura si è regolarmente svolta.

Col decreto ex art. 163 l. fall. si è verificato che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160 e 161 l. fall. e in mancanza di elementi nuovi, deve confermarsi quanto già accertato.

Conteggiati i voti espressi nell'adunanza e quelli pervenuti nei venti giorni successivi, risulta che non si è raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato per il voto contrario dell'Agenzia dell'Entrate.

Ai sensi dell'art. 180, comma 4, l.f., come modificato dall'art. 3, comma 1 bis, lett. a), D.L.7/10/2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27/11/2020, n. 159, prevede che "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

Come già evidenziato anche da questo Tribunale la locuzione "mancata adesione" è più ampia di quella di mancanza di voto il che comporta la sussistenza del potere del Tribunale di esercitare il *cram down* fiscale e contributivo anche in caso di diniego espresso e non solo in caso di inerzia della proposta di transazione manifestato attraverso il voto contrario dei creditori pubblici.

In particolare, si condivide l'orientamento giurisprudenziale che equipara, in sostanza, il comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione al diniego espresso e ritiene che, in entrambe le ipotesi, il Tribunale possa intervenire omologando il concordato preventivo, dando in tal modo una lettura *estensiva* della novella legislativa. Tale conclusione (fatta propria dal Tribunale di La Spezia, decr. 14 gennaio 2021, dal Tribunale di Teramo, decr. 19 aprile 2021, e dal Tribunale di Genova, decr. 18 maggio 2021) poggia su un argomento letterale (secondo il quale l'espressione "*mancanza di adesione*" possa essere intesa non solo come assenza di risposta da parte dell'Erario o degli Enti Previdenziali, ma anche come risposta negativa), sul contenuto della relazione illustrativa che ha accompagnato l'introduzione della nuova norma, nonché sulla circostanza che una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU. ord. n. 8504/2021) ha attribuito al giudice ordinario – nella specie al Tribunale fallimentare – il potere di sindacare l'eventuale diniego del Fisco sulla proposta relativa al trattamento dei crediti erariali, sindacato che non potrebbe, in concreto, essere esercitato laddove si negasse al Tribunale la possibilità di intervenire sul rigetto della proposta da parte dell'Erario.

Le condizioni, tuttavia, richieste affinché il Tribunale possa intervenire sono due:

- 1) che il consenso dell'Erario e degli enti previdenziali sia decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 l.fall.;
- 2) che la proposta rivolta al Fisco e agli Enti Previdenziali sia più conveniente, per i suoi destinatari, rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò deve risultare anche dalla relazione dell'attestatore.

Nel caso che ci riguarda, il primo dei requisiti di cui sopra sussiste: in ragione della composizione delle classi, l'assenso dell'Agenzia delle Entrate è senz'altro decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze poiché rappresenta la maggioranza dei voti nelle classi 1 e 5 e ha un credito nella classe 3 tant'è che il voto contrario non ha portato all'approvazione della proposta concordataria.

In ordine al secondo requisito si ritiene che la società ha dato prova, nella relazione dell'asseveratore, del fatto che, in uno scenario fallimentare, l'Agenzia delle Entrate otterrebbe una minore soddisfazione delle sue spettanze rispetto a quanto a questi offerto nell'ambito del concordato preventivo.

Invero, sulla base del piano concordatario e successiva integrazione e modifica, nonché della relazione del professionista ex art. 161, comma terzo, l.f. e successive integrazioni, e sulla base del parere dei Commissari giudiziali risulta che la proposta concordataria sia dal punto di vista economico-finanziario più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria, costituita dal fallimento.

Invero, come esposto nella relazione ex art. 172 dell'8.10.2021 e nella relazione integrativa del 3.12.2021, l'omologa del concordato è la soluzione che arreca maggior vantaggio al complesso dei creditori, prevedendo il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione, di € 18.808.332,53 in favore dei creditori ipotecari, che equivale al 65,50% del loro credito complessivo (€ 17.803.791,32 con l'attivo concordatario ed € 1.004.541,22 con l'apporto di finanza esterna), del 100% dei creditori assistiti dai privilegi ex artt. 2755, 2751 bis, n. 2, 2753 e 2778 n. 1, c.c., e del 9,016% dei crediti in privilegio ex artt. 2752, 2749 e 2778 c.c. e grazie all'apporto di finanza esterna consente di generare e soddisfare le cinque classi di creditori degradati a chirografo.

E' stato evidenziato che se anche nell'ipotesi liquidatoria i creditori beneficerebbero di maggior disponibilità liquida generate dall'incasso dei canoni di locazione tuttavia verrebbe meno l'apporto di finanza esterna per € 3.500.000,00 e il contributo di € 1.000.000,00 derivante dalla transazione dell'azione di responsabilità, che potrebbe sì in ipotesi essere sostituito da un importo maggiore in sede fallimentare, ma tale evenienza è connotata da forti elementi di aleatorietà come evidenziato nelle relazioni richiamate derivante dalla durata del giudizio, dall'esito dello stesso, dalla concreta realizzazione economica e dal maggior costo rappresentato dalle spese legali.

Orbene, il Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle valutazioni compiute dal professionista attestatore e anche dai Commissari giudiziali che hanno confermato che la proposta di trattamento dei crediti tributari è maggiormente soddisfattiva rispetto ad altro scenario che non preveda la continuità aziendale.

Si precisa che ai fini dell'emissione del provvedimento sostitutivo, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 180 l.fall. per la sua emissione che nel caso in esame come si è detto ricorrono.



Con la conseguenza che non possono in questa sede rilevare le perplessità evidenziate dai Commissari le quali riguardano l'esecuzione del piano, così come i profili problematici evidenziati dall'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione di voto che hanno riguardato tempi, modi e importi della finanza esterna. In particolare, il profilo della tempistica programmata in ordine al tempo occorrente per la vendita delle quote che consentiranno al terzo di erogare la finanza esterna e quello dell'operatività del Trust e l'autonomia del Trustee nelle operazioni di vendita, sono già stati oggetto di rilievi ai fini della valutazione della fattibilità del piano e se dovessero avere un'incidenza nella fase esecutiva impedendo il soddisfacimento dei creditori, questi si potranno tutelare con il rimedio risolutorio.

Si osserva, in ogni caso, che con la memoria autorizzata la società ricorrente ha documentato concrete manifestazioni di interesse all'acquisto dell'asset da cui dovrebbe derivare la finanza esterna e che il valore della vendita del compendio immobiliare di proprietà della società non potrà che essere determinato dall'appetibilità dello stesso sul mercato, riscontrabile dopo l'esperimento delle procedure competitive che sconteranno i tempi tecnici del loro svolgimento.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Collegio reputa che l'esito del confronto tra il soddisfacimento del credito tributario derivate dalla transazione fiscale proposta e quello derivante dalla liquidazione sia favorevole all'approvazione della proposta in sostituzione dell'Agenzia delle Entrate.

Ciò posto, non essendo stata proposta alcuna opposizione, il concordato deve essere omologato.

Poiché è necessario procedere alla liquidazione dei beni occorre nominare un liquidatore, nella persona del professionista indicato dalla società che presenta i requisiti richiesti.

Va inoltre costituito il comitato dei creditori per assistere alla liquidazione ai sensi dell'art. 182 l. fall. e vanno determinate le modalità per la sorveglianza dell'adempimento del concordato, ai sensi dell'art. 185 l. fall.

Il Tribunale

P.Q.M.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società _____, avente sede in _____, con ricorso depositato in data 11.05.2022;

STABILISCE

le seguenti modalità di sorveglianza dell'adempimento:

1) dispone che la società :

a) ogni tre mesi, a partire dalla data del presente decreto, depositi in cancelleria una articolata relazione, accompagnata dal parere dei commissari giudiziali, avente ad oggetto lo stato di attuazione del piano concordatario e degli obblighi assunti con la proposta omologata, accompagnata dal rendiconto di entrate e uscite, con la precisa indicazione degli eventuali flussi di cassa realizzati e destinati al soddisfacimento dei creditori;

b) accantoni periodicamente, sulla base di un piano concordato con il commissario giudiziale, i flussi di cassa necessari al soddisfacimento dei creditori concorsuali e li depositi su un conto corrente bancario apposito, a firma del Commissario - su cui affluirà anche la finanza esterna, da cui il Commissario effettuerà i prelievi per eseguire, secondo la tempistica risultante dalla proposta concordataria omologata, i riparti sulla base di piani depositati in cancelleria;

c) entro trenta giorni dall'integrale esecuzione del concordato depositi in cancelleria il rendiconto finale, corredato dalla documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori concorsuali, che verrà comunicato a tutti i creditori secondo il disposto dell'art. 116 l.f.;

2) dispone che i commissari giudiziali:

a) procedano tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione e alla comunicazione dello stesso ai creditori, per eventuali osservazioni;

b) abbiano accesso ai locali, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria della società al fine di operare i più opportuni controlli inerenti alla gestione caratteristica e all'esecuzione del piano di sviluppo industriale e finanziario, con l'avvertenza che l'accertamento di ogni fatto pregiudizievole dell'interesse dei creditori concorsuali all'adempimento della proposta concordataria dovrà essere tempestivamente comunicato al giudice delegato;

c) ove accertino inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, ne diano comunicazione, oltre che al giudice delegato, a tutti i creditori concorsuali, per l'eventuale iniziativa, a loro riservata, diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;

3) riserva al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività, non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

nomina liquidatore giudiziale dei beni da liquidare

riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori;

stabilisce inoltre le seguenti modalità di liquidazione:

1. Il liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori, con indicazione delle eventuali cause di prelazione.

2. Il liquidatore presenterà entro sessanta giorni dall'accettazione della nomina un programma di liquidazione – afferente ai soli beni specificati in motivazione – depositandolo in cancelleria. Il programma sarà sottoposto al parere dei commissari giudiziali ed all'approvazione del comitato dei creditori. Nel corso della liquidazione, ove necessario, potranno essere presentate modifiche o integrazioni al programma, da sottoporre anch'esse al parere dei commissari giudiziali ed all'approvazione del comitato dei creditori.

3. I commissari giudiziali, nel parere, verificheranno che il programma sia conforme al decreto di omologa e rispondente agli interessi dei creditori; riferirà inoltre al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per questi ultimi.

4. Il liquidatore porrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma nei tempi indicati – informando con relazione semestrale sul relativo andamento i commissari giudiziali, il comitato dei creditori ed il giudice delegato – registrando ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal giudice delegato;

5. Si applicheranno gli articoli da 105 a 108-ter l. fall. in quanto compatibili.

6. Eventuali azioni e difese in giudizio del liquidatore – tramite legali da lui designati – dovranno essere previamente sottoposte al parere del commissario giudiziale e ad autorizzazione del comitato dei creditori.

7. Eventuali transazioni – proposte dal liquidatore – dovranno essere anch'esse sottoposte al parere preventivo dei commissari giudiziali ed autorizzate dal comitato dei creditori.

8. Il liquidatore chiederà il parere dei commissari giudiziali e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la eventuale nomina di tecnici o coadiutori.

9. I commissari giudiziali sorveglieranno lo svolgimento della liquidazione e terranno informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione.

10. I commissari giudiziali, in caso di rilevanti inadempimenti, informeranno i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L. F..

11. Le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su un conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato.

12. Il liquidatore dovrà provvedere alla ripartizione delle somme realizzate, unitamente a quelle messe a disposizione dalla società in quanto provenienti da attività diverse dalla liquidazione dei beni, sulla base di piani di riparto predisposti secondo le tempistiche di pagamento previste nella proposta concordataria, in ragione della collocazione e del grado dei crediti, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale nonché del comitato dei creditori e da trasmettere (unitamente ai pareri) al giudice delegato.

13. Completate le operazioni di liquidazione, prima dell'ultimo riparto, il liquidatore presenterà il conto finale della gestione a norma degli artt. 38 e 116 l. fall..

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società debitrice, ai commissari giudiziali, al liquidatore nominato ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall.;

MANDA

ai commissari giudiziali di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15.6.2022

Il giudice relatore-estensore

Il presidente



Depositato in Cancelleria
Roma, il 15.6.2022
L'Assistente Giudiziario
Loredana Conti